



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

COPIA

ORDINANZA N. 38 del 31-12-2024

**Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO. DEROGA PER
EFFETTUAZIONE FALO' RITUALI IN OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI DELL' EPIFANIA 2025**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- che per i comuni come Moriago della Battaglia (popolazione inferiore a 10.000 abitanti e non ricadenti nelle zone "Agglomerato") la delibera di Giunta Regionale n. 786/2024 prevede l'estensione «[...] della validità delle seguenti misure di divieto e limitazioni, già elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021» con particolare riferimento al «Divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli»;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 31 del 23/10/2024 avente ad oggetto "Interventi urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico" con la quale, a far data dalla sua emissione e fino al 30/04/2025, veniva disposto su tutto il territorio comunale il «divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente»;

PRESO ATTO delle disposizioni in merito alle misure per la tutela della qualità dell'aria fornite dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso nelle seguenti sedute, come da verbali agli atti dell'Ufficio Ambiente:

- in data 26/10/2023 ha definito alcune indicazioni inerenti ai falò dell'Epifania, fatto comunque salvo il potere discrezionale di ciascun Comune, tra le quali quelle di limitare il più possibile il numero dei falò fornendo indicazioni in merito alla loro dimensione e modalità di accensione;
- in data 03/10/2024, dopo aver ricordato il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria emesso dalla Regione del Veneto con dGR n. 238/2021 e successive integrazioni, ha demandato alla discrezionalità dei singoli Comuni l'accensione di falò epifanici purché contenuti nel numero e nelle dimensioni;

CONSIDERATO:

- che la tradizione dei "falò rituali" (cosiddetti "panevin") in occasione delle celebrazioni dell'Epifania è una pratica radicata nella cultura del nostro territorio, che contribuisce a mantenere vive le tradizioni popolari e ad attrarre visitatori, favorendo la coesione sociale e il senso di comunità;
- che tale tradizione prevede l'accensione di falò, generalmente il giorno antecedente l'Epifania (e quindi la sera del 5 gennaio), in diverse località del Comune, coinvolgendo la partecipazione dei cittadini e

delle associazioni locali;

- che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore culturale e sociale di tali eventi e, per garantire che le celebrazioni possano svolgersi nel rispetto della normativa ambientale, ritiene opportuno disporre una deroga alle disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria.

RAVVISATA comunque la necessità di salvaguardare la salute delle persone e la qualità dell'aria consentendo contestualmente di tramandare alle generazioni future le tradizioni culturali che caratterizzano la nostra terra e favoriscono l'aggregazione sociale;

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 135 del 21/11/2024 ha concesso il patrocinio e l'uso del logo comunale al Consorzio Pro Loco Quartier del Piave per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Panevin 2025" in programma il 05/01/2025 e che prevede una cerimonia di benedizione del fuoco programmata presso il sagrato della chiesa di Vidor alle ore 17:00 e alle ore 20:00 l'accensione contemporanea, nei paesi del Quartier del Piave e Vallata, dei panevin;

RILEVATO che sono pervenute a questa Amministrazione le richieste di accensione di panevin da parte della Pro Loco di Moriago della Battaglia, Pro Loco di Mosnigo e del Comitato "Amici di Guido";

RITENUTO pertanto di derogare alle disposizioni di cui alla propria precedente ordinanza n. 31/2024 al fine di consentire l'accensione unicamente dei succitati tre falò rituali "panevin" in occasione delle celebrazioni dell'Epifania 2025;

VISTI:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50 comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente nel territorio comunale;
- il d.lgs. 03/04/2006, n. 152 ed in particolare l'art. 182;
- il d.lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con D.C.R.V. n. 90 del 19/04/2016
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), capo V recante disposizioni sulla prevenzione degli incendi;

ORDINA

- 1) di derogare, in occasione delle celebrazioni dell'Epifania 2025, al «*divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali*» di cui alla propria precedente ordinanza n. 31 del 23/10/2024 consentendo l'accensione dei seguenti "Panevin":
 - area verde retrostante la Casa del Musicchiere, organizzato dalla Pro Loco di Moriago della Battaglia;
 - area verde nei pressi della Chiesa parrocchiale di Mosnigo, organizzato dalla Pro Loco di Mosnigo;
 - via Capitello, organizzato dal Comitato "Amici di Guido";
- 2) che i succitati "Pavenin" rispettino le seguenti condizioni:
 - a) dovranno essere realizzati esclusivamente utilizzando ramaglie e legno naturale secco, non trattato, accatastato e mantenuto il più possibile secco ed asciutto in modo da ridurre le emissioni di fumo;
 - b) non dovrà tassativamente essere fatto ricorso a materiali combustibili di altra natura (segnatamente plastica e gomma);
 - c) i falò dovranno essere realizzati contenendo il più possibile le dimensioni della pira che comunque potrà avere un'altezza massima di metri 5;
 - d) al termine dell'evento, ore 23:00, il fuoco dovrà essere estinto con acqua;
 - e) siano seguite le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013 in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 T.U.L.P.S.);

RICORDA

- a) Fatta salva l'applicazione della sanzione prevista all'art. 703 c.p. reato contravvenzionale, e/o delle altre sanzioni amministrative, penali e civili previste da specifiche disposizioni di legge, chiunque disattenda la presente ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00, mediante procedimento art. 689/1981.
- b) La reiterazione di infrazioni alla presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

c) La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune.

DISPONE

che del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza sia incaricata la Polizia Locale. L'inosservanza delle normative di sicurezza e ambientali, così come l'accensione di falò non autorizzati o l'utilizzo di materiali inappropriati, comporterà l'immediata cessazione dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

I N F O R M A

- che le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL SINDACO

F.to Rizzetto Loris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI MORIAGO DELLA
BATTAGLIA li 31-12-2024

L' INCARICATO
F.to TREVISOL CARLO